

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023**DETERMINA N. 51 dell'11/04/2025**

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEL SERVER DATI E ADEGUAMENTO E CABLAGGIO DELLA NUOVA SEDE DEL GAL – PSR SARDEGNA 2014/2022 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.4 - CUP H82B24002060009 CPV 32421000-0 – CIG B6765A203F.

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune

disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d'atto della proposta di testo definitivo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO che in data 30/05/2017 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 10640-263 del 24.05.2017 ha approvato il manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo sviluppo locale Leader;

VISTA la domanda di sostegno n. 24250128329 prot. ARGEA.ASR.2022.0130012 del 13/12/2022 a valere sulla sottomisura 19.4 – Spese di gestione e animazione - del PSR 2014-2020;

VISTA la determina di concessione n. 2100 del 08/04/2024 del Servizio territoriale del Sulcis Iglesiente Argea Sardegna;

VISTA la domanda di variante sostanziale n. 54286015034 rilasciata in data 03/04/2025;

TENUTO CONTO della nota del 06/09/2018 relativa alle “istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento e delle varianti” della Direttrice del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali stabilisce che possono essere effettuate varianti in corso d’opera qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l’investimento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all’atto della progettazione;

CONSIDERATO che la domanda di variante è stata presentata al fine di far fronte a una serie di spese impreviste e imprevedibili che il GAL dovrà affrontare a causa del trasferimento della sede operativa e legale che avverrà nel mese di Aprile 2025;

CONSIDERATO che il trasferimento della sede legale e operativa comporta numerosi aspetti logistici, amministrativi e soprattutto finanziari, a causa delle spese non previste che il GAL dovrà sostenere, oltre ai vari adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che i locali individuati per la nuova sede risultano inutilizzati da tempo e, di conseguenza, privi di alcune minuterie e attrezzature indispensabili per il regolare svolgimento delle attività operative della struttura tecnica; inoltre, le attrezzature presenti risultano in molti casi obsolete e non conformi alle attuali tecnologie e normative;

TENUTO CONTO altresì che, al fine di garantire la continuità operativa del personale e delle attività, si rende necessario un trasferimento sicuro dell’infrastruttura del Server Dati, minimizzando i tempi di inattività e il rischio di perdita delle informazioni, considerato che il server contiene l’intero archivio del GAL;

CONSIDERATO inoltre che tale trasferimento dovrà avvenire mediante procedure sicure e collaudate, ed essere eseguito esclusivamente da personale qualificato;

RITENUTO NECESSARIO infine adeguare, e dove opportuno ripristinare, la linea di trasmissione dati, al fine di garantire al personale dipendente un’infrastruttura efficiente e adeguata allo svolgimento delle proprie attività.

CONSIDERATO quindi opportuno procedere all’affidamento del Servizio di trasferimento e attivazione del Server dati e adeguamento e cablaggio nuova sede Gal, garantendo il rispetto dei principi di equità retributiva, trasparenza e conformità normativa;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto;

VISTI

- l’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

- gli articoli da 1 a 12 del D.Lgs. 36/2023 che sanciscono i principi generali a cui devono soggiacere tutti gli affidamenti degli appalti di opere, lavori e servizi, e delle concessioni, compresi quelli sotto soglia comunitaria e visto in particolare l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 (Conflitto di interessi) secondo cui il personale che versa nelle ipotesi di cui conflitto d'interessi ai sensi del comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione;
- l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 che prevede la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 sul principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui *"2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."*;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;

TENUTO CONTO CHE

- al fine di soddisfare l'interesse pubblico della stazione appaltante – consistente nel garantire la piena operatività della struttura tecnica nella nuova sede del Gal, funzionale e sicura, assicurando la continuità dei servizi, la tutela del patrimonio informativo del GAL anche mediante l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e logistiche;
- l'importo stimato del predetto appalto è pari a Euro 2.748,00 iva esclusa, di cui Euro 2.748,00 iva esclusa, di cui € 974,16 per costi della manodopera, e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 274,80;

DATO ATTO CHE

- l'importo dell'appalto è inferiore alla soglia di Euro 140.000,00 prevista dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- l'appalto verrà affidato mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- le prestazioni oggetto dell'affidamento non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- l'appalto non è stato suddiviso in lotti né rappresenta una aggregazione artificiosa, in quanto trattandosi di un servizio unitario che prevede il trasferimento e l'attivazione del server dati e l'adeguamento e il cablaggio nella nuova sede del Gal sita a Giba in via P. di Piemonte e pertanto un servizio specialistico e unitario nel suo complesso, la cui suddivisione in lotti avrebbe comportato l'impossibilità di esecuzione dell'appalto;

- verrà selezionato l'operatore economico, tra coloro che risultino iscritti nell'elenco istituito presso la Piattaforma MePa, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e sempre che abbiano svolto almeno 2 prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente richiesta negli ultimi 3 anni, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo nel quale rientra il presente affidamento è quello del terziario;
- l'aggiudicazione del servizio avverrà nei confronti dell'operatore economico selezionato in possesso dei requisiti richiesti nella presente determina, la cui offerta sia congrua in rapporto alla qualità della prestazione, abbia eventualmente caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime stabilite dalla lex specialis, e risponda all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare. L'aggiudicazione sarà disposta, inoltre, nel rispetto del principio di rotazione;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- il contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la copertura finanziaria è garantita Mis. 19 Sottomisura 19.4 PSR SARDEGNA 2014/2020 CUP H82B24002060009;

APPURATO:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l'acquisizione di un servizio di trasferimento e attivazione del server dati e adeguamento e cablaggio nuova sede Gal;

VISTA la determina n. 49 del 06/04/2025 con la quale il Gal Sulcis Iglesias Capoterra e Campidano di Cagliari ha manifestato la volontà di procedere all'affidamento del servizio avente ad oggetto il trasferimento e l'attivazione del server dati e l'adeguamento e il cablaggio nella nuova sede del Gal sita a Giba in via P. di Piemonte, mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, ad un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e sempre che abbia svolto almeno 3 esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento nei 3 anni antecedenti la richiesta del preventivo;

VISTA, la richiesta di preventivo, il capitolato tecnico e la relativa modulistica, approvati con la predetta determina n. 49 del 06/04/2025 del Gal Sulcis Iglesias Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTA la RdO n. 525652 pubblicata sulla piattaforma telematica MePA in data 07/04/2025;

VISTA la documentazione caricata sulla piattaforma MePa dall'operatore economico Isura Solutions srl alla data di scadenza della RdO il 09/04/2025 e le successive comunicazioni trasmesse mediante il servizio di messaggistica;

VISTA la documentazione amministrativa caricata a sistema e verificata la conformità della stessa rispetto a quella richiesta;

VISTO il preventivo caricato;

CONSTATATO CHE in conformità a quanto previsto nella richiesta di preventivo del 07/04/2025 l'operatore economico Isura Solution srl:

1. ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti a lei richiesti. In particolare:
 - L'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - Di essere iscritto, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, al registro delle imprese di Cagliari con nr. Rea 264015 e Partita Iva n. 03340170921;
 - Di aver eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di invio della richiesta di preventivo, le seguenti 3 prestazioni pregresse idonee all'esecuzione di quelle oggetto dell'affidamento:
 - Ares Sardegna;
 - Vem sistemi spa;
 - Fastweb spa;
2. Ha indicato nel proprio preventivo di spesa un ribasso percentuale pari al 0,00 % al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un importo corrispondente all'importo stimato dalla stazione appaltante di € 2.748,00 Iva esclusa di cui € 974,16 per costi della manodopera, € 100,00 per oneri aziendali di sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 274,80;

ACCERTATA la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare;

ACCERTATO che il prezzo risulta congruo in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni offerte;

ACCERTATO il rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

ACCERTATO che il contratto collettivo dell'operatore economico Isura Solutions srl è quello del terziario;

RITENUTO di voler stipulare l'affidamento per il servizio avente ad oggetto il trasferimento e l'attivazione del server dati e l'adeguamento e il cablaggio nella nuova sede del Gal sita a Giba in via P. di Piemonte mediante affidamento diretto all'operatore economico Isura Solution Srl, con sede in Assemini, in P.zza della Conciliazione, 5, iscritto alla categoria merceologica Apparat di rete-Mepa Servizi per un importo di € 2.748,00 Iva esclusa di cui € 974,16 per costi della manodopera, € 100,00 per oneri aziendali di sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 274,80 poiché in possesso dei requisiti richiesti, perché il prezzo offerto risulta congruo e risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare;

RITENUTO, di non dover richiedere alcuna una garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 per le seguenti motivazioni: l'operatore economico è un operatore di comprovata solidità e l'importo del servizio è tale da non costituire un rischio per la stazione appaltante per l'esecuzione del servizio e che il presente

provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1;

RITENUTO che il prezzo offerto risulti congruo in relazione alla qualità e quantità della prestazione offerta;

CONSTATATO che, a seguito delle verifiche espletate dalla stazione appaltante, il citato operatore economico risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nella richiesta di preventivo;

VISTO il regolamento interno del Gal che disciplina le modalità dei controlli per gli appalti di importo inferiore o pari a 40.000,00 euro;

VERIFICATA la regolarità del DURC con scadenza 10/06/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

Art. 1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:

Art. 2. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni oggetto dell'affidamento indicate nella presente decisione di contrarre, nonché nella richiesta di preventivo e nel Capitolato tecnico approvato con Determinazione n. 49 del 07/04/2025, all'operatore economico Isura Solution Srl, con sede in Assemini, in P.zza della Conciliazione, 5, iscritto alla categoria merceologica Apparatrici di rete-Mepa Servizi per un importo di € 2.748,00 Iva esclusa di cui € 974,16 per costi della manodopera, € 100,00 per oneri aziendali di sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 274,80;

Art. 3. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, come stimata, con la Mis. 19 Sottomisura 19.4 PSR SARDEGNA 2014/2022 CUP H82B24002060009;

Art. 4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Art. 5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è la Direttrice del GAL, la Dott.ssa Nicoletta Piras, per la quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Art. 6. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

La Direttrice

Nicoletta Piras

Firmato digitalmente